



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

E p.c.

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Servizio II DG ABAP

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID 8951] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un parco eolico off shore costituito da 56 turbine eoliche di potenza pari a 15 MW ciascuna, per una capacità complessiva di circa 840 MW, denominato "Trinacria" da realizzarsi nel canale di Sicilia. Proponente: Ow Italy S.r.l.

Contributo istruttorio della SS-PNRR

In riferimento al progetto dell'impianto in argomento, ed alla procedura finalizzata alla definizione dei contenuti dello Studio di impatto Ambientale, si chiede, sebbene siano trascorsi i termini disposti dall'art. 21 del D.Lgs.152/2006 e siano già stati comunicati gli esiti istruttori con nota di codesta Direzione Generale prot. n. 501 del 03/01/2023, di considerare i contenuti del contributo istruttorio di questa Soprintendenza Speciale PNRR, al fine di assicurare una maggiore completezza dello Studio di impatto ambientale relativo all'opera in oggetto.

CONSIDERATO che la società Ow Italy S.r.l. ha presentato con prot. n. 0629284 del 31/08/2022 l'istanza in oggetto, e che Codesta Direzione Generale ha inviato con nota prot. n. 5040 del 27/10/2022 una richiesta di contributi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste, come noto, in una consultazione, condotta "al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale", preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

CONSIDERATO che il parco eolico in oggetto, "Trinacria Offshore Wind Project" prevede la realizzazione di un impianto costituito da 56 turbine eoliche galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuna, per una capacità complessiva di circa 840 MW, posizionate a circa 43 km dalla costa tra i comuni di Petrosino, Marsala e Mazara del Vallo, con estensione in lunghezza di circa 16 km parallelamente alla linea di costa con sviluppo trasversale rispetto alla stessa per 26 km, andrà a coprire un'area di circa 380 kmq con un perimetro di 86 km su un'area offshore interessata da batimetrie variabili da un minimo di circa 50 metri, sino ad un massimo di circa 120 m. Gli aerogeneratori saranno disposti in due cluster su 5 file, trasversalmente rispetto alla linea di costa. Il primo cluster ad ovest è formato da 2 file da 15 elementi ciascuna, l'altro è composto da 3 file con rispettivamente da est a ovest 14, 8 e 4 elementi. Le turbine sono state disposte secondo una matrice con una distanza reciproca minima di 1.300 mt. in tutte le direzioni e una distanza di circa 4.000 mt. tra i due cluster. Tali distanze sono sufficienti a garantire il passaggio in sicurezza di navi e battelli. Fanno parte integrante del progetto le opere connesse costituite dalla sottostazione bottom-fixed offshore che sarà ubicata nell'area del parco eolico caratterizzata dalle minori profondità del fondale, i cavi di trasmissione offshore la fossa di giunzione offshore – onshore, i cavidotti di trasmissione onshore e la sottostazione onshore. La sottostazione onshore che sarà prevista in adiacenza alla centrale TERNA di Partanna, occuperà una superficie di circa 22 5mq e prevederà una connessione in doppia antenna sulla stazione 380 kV Partanna previa realizzazione di nuovi elettrodotti RTN in doppia terna a 380 kV di collegamento tra la nuova sezione 380 kV della SE Partanna ed una nuova sezione 380 kV della SE RTN 220/150 kV di Partinico e tra quest'ultima e la stazione RTN di Caracoli, oggetto di rifacimento Terna.

ESAMINATA la documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, a seguito della nota Prot. 5040 del 27/10/2022 con cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR di questo Ministero ha richiesto un contributo ai propri uffici competenti e, come da prassi consolidata, anche le valutazioni dei competenti uffici del Dipartimento beni culturali e dell'identità siciliana;

CONSIDERATO che in riferimento alla nota sopracitata trasmessa da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR si comunica che sono pervenute:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

1) la nota prot. n. 8989 del 25/11/2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nella quale si riportava quanto segue:

« In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 5040 del 27/10/2022, acquisita agli atti al ns. prot. n. 8105 del 28/11/2022, si formulano le seguenti osservazioni e valutazioni:

Esaminata la relativa documentazione (in particolare, lo Studio Preliminare Ambientale, il Piano di Lavoro Studio Impatto Ambientale e la Tavola 19-Beni Archeologico Culturali) resa disponibile sul sito web del MITE, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9169/13455>, che si segnala risultava non consultabile, come già reso noto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR in data 27/10/2022, a questo Ufficio ancora fino alla data del 16/11/2022 ed è risultata disponibile in data 24/11/2022;

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Considerato che il progetto del parco eolico offshore denominato "Trinacria" "prevede la realizzazione di un parco eolico nelle acque del Canale di Sicilia. Il parco eolico è costituito da 56 turbine eoliche galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuna, per una capacità complessiva di circa 840 MW, all'interno di un'area di 380 km² posizionata a circa 43 km di distanza dal litorale meridionale della Regione Siciliana, tra i comuni di Mazara del Vallo e Petrosino. Fanno parte del progetto le opere connesse all'attuazione dello stesso, tra cui una sottostazione offshore, cavi di trasmissione offshore, fossa di giunzione offshore-onshore, cavi di trasmissione onshore e sottostazione onshore locata nei pressi della sottostazione TERNA Partanna, nel comune di Partanna in provincia del Libero consorzio comunale di Trapani.

[...] Più in particolare l'Area di Progetto [...] presenta le seguenti macro caratteristiche:

- si trova a circa 43 km dalla costa;
- si estende per una lunghezza di circa 16 km parallelamente alla linea di costa;
- si sviluppa trasversalmente alla linea di costa per 26 km;
- copre un'area di circa 380 km² su un perimetro di 86 km;
- si sviluppa su un'area offshore interessata da batimetrie variabili da un minimo di circa 50 metri, sino ad un massimo di circa 120 m";

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, fornisce di seguito il proprio contributo istruttoriale per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica di compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID_VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale".



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.

2. Si ritiene necessario, valutata anche la succitata "Relazione archeologica preliminare", che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo noto o ancora non conosciuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sia fondata su un documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 ("Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50").
- a) il documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni;
- b) nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino, etc. – durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste;
- c) lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:
 - VINCOLI in rete (<http://vincollinrete.beniculturali.it>);
 - Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
 - Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
 - Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
 - nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MIC e/o della Soprintendenza del Mare;
- d) si precisa che, al fine di salvaguardare i beni culturali sommersi, noti o ancora non noti, nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:
 - includere obbligatoriamente le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione, previste ai fini della progettazione, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e ROV. Tali indagini dovranno essere seguite, documentate e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito al punto 2e);
 - considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua;



A

e) per il tratto di mare interessato dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo / fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare interessato dal progetto;

f) si rende noto che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso entro le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati ed eventualmente concedere il nulla osta, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata o per accedere alle banche dati del MIC);

g) il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza del Mare e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani territorialmente competenti, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto;

h) anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà presentare:

- schede complete ed essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio;
- ed inoltre, un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi (con indicazione del/i software open source per l'acquisizione).

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri;

i) la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze;

j) dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.



3. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale subacqueo interessato dal progetto, con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:

- a) l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo interessato dal progetto;
- c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- d) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto;
- e) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- f) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.»

2) la nota prot. n. 227 del 20/01/2023 della Soprintendenza del Mare della regione Sicilia, nella quale si riportava quanto segue:

« Con riferimento alla procedura in oggetto ed esaminata la relativa documentazione (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9169/13445>), si formulano le seguenti valutazioni e osservazioni.

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio;

Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;

Vista la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che cita: "Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001";

Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che regola la verifica preventiva dell'interesse archeologico; Visto il DPCM 14 febbraio 2022 di approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e di individuazione dei procedimenti semplificati per le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari per lo svolgimento delle singole fasi, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti;

Considerato che il progetto denominato "Trinacria" prevede la realizzazione di un parco eolico offshore nelle acque del Canale di Sicilia costituito da 56 turbine eoliche galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuna, per una capacità complessiva di circa 840 MW, all'interno di un'area di 380 km² posizionata a circa 43 km di distanza dal litorale meridionale della Regione Sicilia, tra i comuni di Mazara del Vallo e Petrosino;

Constatata l'assenza, tra gli elaborati, del documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, ma solo la presenza dell'elaborato ITA-TA-TR-006-0629284-TAV-Trinacria-19;

Considerato che sul dimensionamento delle strutture di ancoraggio e ormeggio si riscontra soltanto una relazione generale sulle tipologie esistenti, senza un puntuale riscontro di quello individuato e sul suo impatto sui fondali marini; Considerate, pertanto, le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare che esercita tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di tutela del patrimonio archeologico sommerso lungo i fondali prospicienti le coste della Regione Siciliana, così come normato dallo Statuto della Regione, dalle Norme di attuazione dello Statuto, dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione UNESCO del 2001.

Sulla base delle premesse sopra indicate, questa Soprintendenza del Mare ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in epigrafe con quanto appresso riportato:

1. Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 23, c. 1, lettera g-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari secondo le linee guida del DPCM 14 febbraio 2022.
2. Con riferimento specifico alle indagini strumentali di archeologia preventiva di cui al punto 1 (Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler e ROV), si ritiene necessario che vengano realizzati con approfondimenti ed integrazioni ad alta risoluzione utilizzando setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con la scrivente e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia d'indagine. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico di questa Soprintendenza, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, in particolare con maggiori e più dettagliate informazioni sui sistemi di ancoraggio sul fondale marino delle singole strutture off-shore da realizzarsi.

Anche nel caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate, dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, in armonia con l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il DPCM del 14 febbraio 2022. La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete e da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio. Inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse fasi di survey (dirette e/o strumentali) effettuate con indicazione degli archeologi presenti e delle strumentazioni utilizzate



*

(con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, i tracciati, i dati grezzi prodotti dalle indagini elettroacustiche. Tutta la documentazione tecnico-scientifica, in lingua italiana, dovrà essere prodotta a questa Soprintendenza in formato digitale e i relativi progetti di acquisizione in un formato leggibile con software open source, riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori approfondimenti.

3. Laddove si presentino potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o, nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione.

4. Per i tratti di mare interessati dalle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva e il relativo documento finale, dovranno essere realizzate ad opera di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244 e dalle comprovate competenze e qualifiche professionali in ambito di patrimonio culturale subacqueo adeguate al progetto, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Il nominativo e il curriculum vitae del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza. Gli stessi dovranno relazionarsi costantemente con i funzionari della scrivente Soprintendenza (anche per le vie brevi) sullo stato di avanzamento delle attività di verifica archeologica, affinché la stessa possa coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di alta sorveglianza e direzione scientifica. A tal fine, la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle predette indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti degli elaborati progettuali degli interventi da realizzarsi, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati dalla Società proponente a questa Soprintendenza con congruo anticipo.

La Società proponente dovrà impegnarsi a garantire ad almeno una unità di personale della scrivente Soprintendenza l'imbarco a bordo per le attività di survey e/o connesse al progetto in epigrafe, così da consentire l'esercizio delle prescritte funzioni di alta sorveglianza archeologica, con oneri a carico della Società proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" eventualmente presenti in: vincoli in rete (<http://vincoliiinrete.beniculturali.it>), carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>), Patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza, Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto. Si precisa che la banca dati del SIT di questa Soprintendenza non ha, allo stato attuale, valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere puntualmente verificati, in accordo e sotto la supervisione della scrivente, tramite indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente.

6. Nel caso di ritrovamenti archeologici, o anomalie sospette, nella fase successiva dei lavori di realizzazione del progetto, gli stessi dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine e, altresì, potrà determinarsi l'esigenza di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore, con oneri a carico della Società richiedente.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.

Infine, appare doveroso esporre un'ultima considerazione sul tema dei parchi eolici lungo i mari di Sicilia, dove la scrivente Soprintendenza, nel tentativo di ottenere ulteriori riscontri al processo di approfondimento delle conoscenze storiche ed archeologiche della storia dell'Isola e di tutta la cultura Mediterranea, ha da tempo



intrapreso numerosi progetti di ricerca, documentazione e catalogazione del patrimonio culturale in alto fondale, sia con istituzioni nazionali sia internazionali.

L'Assessore Regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana pro tempore, sulla scorta della considerazione che i mari circostanti l'Isola sono da anni oggetto di notevole interesse da parte di diverse società che nel tempo hanno presentato molteplici istanze per la realizzazione di impianti eolici off-shore, con sua nota prot.201/GAB del 17 gennaio 2022, ha manifestato il proprio indirizzo affermando che: "sebbene non connotato da una aprioristica e generica contrarietà all'installazione di impianti off-shore nei mari di Sicilia, rimane, comunque, di ferma contrarietà laddove con l'installazione di questi vi possa essere un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale e paesaggistico marino regionale."

A siffatto atto di indirizzo politico amministrativo sono tenute ad attenersi tutte le strutture dipartimentali e intermedie cui è destinato, almeno sino a diverso avviso.»

- 3)** la nota prot. interno SS PNRR n. 1022 del 25/01/2023 del Servizio II DG ABAP, nella quale esaminati i contributi istruttori della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n. 8989 del 25/11/2022) e della Soprintendenza del Mare (n. 227 del 20/01/2023), in assenza del contributo della Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, si evidenzia che:

«[...] per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli interventi e le opere localizzate in mare, entrambi gli Uffici di tutela competenti hanno evidenziato rilevanti lacune documentarie, la cui integrazione, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, e dal punto 4 dell'allegato 1 del DPCM 14.02.2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati", appare prioritaria al fine di acquisire un quadro conoscitivo esaustivo, utile a una ponderata valutazione dell'impatto del progetto sul patrimonio archeologico sommerso.

Nelle succitate note prot. nn. 8989/2022 e 227/2023 si segnala in modo particolare la necessità di integrare i dati d'archivio e bibliografici reperibili, gli esiti delle surveys e la ricognizione dei beni sottoposti alle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto attiene alla tutela archeologica e ammesso il superamento delle succitate criticità, si concorda sul fatto che la realizzazione del progetto debba comunque essere subordinata all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta, anche attraverso l'eventuale attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per la quale il Proponente dovrà prendere contatto con la Soprintendenza del Mare e con la Soprintendenza PC subacqueo e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, che, ciascuna per quanto di propria competenza, potranno dare seguito all'accordo previsto dal comma 14 dello stesso art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della "relazione archeologica definitiva" di cui al comma 9 del succitato art. 25, in coerenza con il dettato normativo vigente.»;

CONSIDERATI i contenuti sopra citati, **esaminati** gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR fornisce il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

Il Proponente dovrà:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Per gli aspetti relativi all'archeologia e all'archeologia subacquea:

- Riscontrare le richieste formulate nei contributi istruttori della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n. 8989 del 25/11/2022) della Soprintendenza del Mare (n. 227 del 20/01/2023) e del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP (prot. int. SS PNRR n. 1022 del 25/01/2023);

Per gli aspetti paesaggistici:

- Produrre la Relazione paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005, menzionata nel Piano di lavoro al punto 2.9-Studi Ulteriori, nonché dell'impatto del progetto su di essi;
- Produrre adeguato quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale, e una sovrapposizione di tutte le opere in progetto, aree di cantiere comprese, agli strumenti di pianificazione paesaggistica della Sicilia, con tavole che consentano l'individuazione dell'impatto e delle interferenze con i beni paesaggistici e culturali individuati in tali strumenti;
- Si chiede, in considerazione della particolare posizione del parco eolico posto tra le coste siciliane della Provincia di Trapani dell'isola di Pantelleria, e quelle delle isole Egadi un approfondimento volto a verificare la compatibilità con il paesaggio circostante della disposizione degli aerogeneratori, il cui layout si configura con numerose stringhe e con una disposizione delle turbine determinata esclusivamente da fattori quali strutture e infrastrutture presenti;
- A integrazione dell'elaborato "ITA-TA-TR-006-0629284-VIS-Trinacria-Studio Visibilità", ai fini della valutazione degli impatti percettivi dell'impianto, riportare fotosimulazioni da siti costieri significativi anche con riferimento agli elementi notevoli individuati sul territorio dai piani paesaggistici degli ambiti siciliani, evidenziando i potenziali impatti dell'opera sulla percezione del paesaggio anche con visuali dal mare verso la costa;
- Si chiede, in riferimento alla prevista stazione onshore, di valutarne il posizionamento, attualmente coincidente con un'area di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004, e produrre adeguati elaborati di approfondimento circa il suo inserimento, considerando anche la eventuale presenza di strutture afferenti ad altri impianti;
- Produrre adeguato approfondimento in relazione alla realizzazione dei tratti di elettrodotto aereo previsti nel progetto, anche in considerazione delle strutture dello stesso tipo già presenti nell'ambito di paesaggio valutando le norme relative ai vari contesti di paesaggio che saranno interferiti dal passaggio dell'infrastruttura;
- Illustrare gli impatti cumulativi con impianti di produzione di energia eolica off-shore ancora in fase di valutazione, sia sul Portale del MASE Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali che sul



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



portale regionale della Sicilia Valutazioni Ambientali, anche in relazione alla prevista stazione onshore posta in adiacenza alla centrale TERNA di Partanna;

- Produrre tutti i fotoinserimenti anche in versione notturna, per verificarne l'eventuale impatto luminoso;
- Produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle stesse sia in mare che a terra, e quelle di ripristino delle aree di cantiere.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Isabella Fera



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA